

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 10/04/2018 Prot.: 0008664 Titolario 2.6

CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 334
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Nicola Ignazio Finco, Fabrizio Boron, Fabiano Barbisan, Roberto Ciambetti, Luciano Sandonà, Nazzareno Gerolimetto, Alessandro Montagnoli, Luca Coletto, Alberto Villanova, Franco Gidoni e Alberto Semenzato relativa a: "Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il Dirigente capo
Alessandro Nota



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 334

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Boron, Fabiano Barbisan, Ciambetti, Sandonà, Gerolimetto, Montagnoli, Coletto, Villanova, Gidoni e Semenzato

MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 aprile 2018.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16
GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

Relazione:

Al fine di adeguare la normativa regionale in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale con le norme nazionali, fra le quali si richiama l'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si propone di modificare l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Con l'occasione, si evidenzia che l'eventuale contemporaneità della carica di consigliere comunale con quella di consigliere regionale comporta anche un risparmio finanziario del comune interessato, in quanto non dovrà corrispondere le indennità al proprio consigliere come disposto dall'articolo 5, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove dispone che "11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di Governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta."

Con il presente progetto di legge, costituito da un solo articolo, si apporta l'eliminazione della parola "consigliere comunale" alla lettera i) del comma 1, dell'articolo 8 della menzionata legge regionale n. 5/2012.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16
GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono soppresse le parole: "*consigliere comunale*".

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.	3
--	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

**NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE (1)**

Art. 8 - Cause di incompatibilità.

1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

- a) membro di una delle due Camere;
- b) membro del Parlamento europeo;
- c) ministro o sottosegretario di Stato;
- d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
- e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
- f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
- h) presidente, assessore, consigliere provinciale;
- i) sindaco, assessore, consigliere comunale;
- l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
- o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato,

con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;

r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 62/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 19/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 27, comma 1, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai principi desumibili dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e per contrasto con l'articolo 134 della Costituzione, per aver adottato un intervento normativo rispetto ad una questione di legittimità costituzionale pendente avanti alla Corte costituzionale. Con ordinanza n. 31/2013 (G.U. 1^a serie speciale n. 10/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'articolo 2, comma 1, in quanto la modifica introdotta dall'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, è soddisfacente delle pretese avanzate dal Governo, e la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'articolo 27, comma 1, sia in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il numero dei consiglieri previsto dalla disposizione impugnata rispetta il tetto stabilito dal citato articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, sia in riferimento all'articolo 134 della Costituzione, in quanto le competenze della Corte costituzionale non sono in alcun modo pregiudicate dall'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale.